



**PROVINCIA REGIONALE
SIRACUSA
VI SETTORE
TURISMO SPORT SPETTACOLO**

REGOLAMENTO

per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati.

(art. 13 della L.R. 30/04/1991 n. 10)

Art. 1

Il presente regolamento viene formato ai sensi, per gli effetti ed in esecuzione del disposto di cui all'art. 13 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22, parte 1^a del 4/05/1991.

Art. 2

La Provincia Regionale di Siracusa promuove e sostiene ogni iniziativa a carattere sportivo, culturale, artistico, folcloristico, del tempo libero, sociale, di promozione turistica, ecologica, religiosa, editoriale e produttiva proposta da Enti pubblici e privati, associazioni e gruppi organizzati o privati operanti di norma nell'ambito del territorio provinciale.

Tale sostegno si concreta nella erogazione di contributi in denaro o nella messa a disposizione di strutture o attrezzature di proprietà della Provincia o, comunque, nella disponibilità della medesima o nel patrocinio delle iniziative.

Art. 3

Possono essere ammessi al contributo gli enti, le cooperative, le associazioni e i gruppi organizzati che abbiano fra i propri compiti statutari le finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4

La Provincia Regionale di Siracusa si riserva di sostenere ed incentivare, altresì, le attività individuali anche a carattere permanente, riferite alle iniziative di cui al 1° comma dell'art. 2.

Art. 5

Per essere ammessi al contributo è necessario che gli enti, gli organismi ed i privati di cui ai precedenti artt. 2 e 4 posseggano i seguenti requisiti:

- a) operare ed avere sede sociale nell'ambito del territorio della Provincia di Siracusa;
- b) esclusione dello scopo di lucro, debitamente risultante dallo statuto;
- c) svolgere attività di apprezzabile valore disponendo di capacità finanziaria ed organizzativa in relazione all'oggetto del contributo;
- d) di non avere finalità di propaganda politica o partitica.

Possono, inoltre, essere ammesse a contributo anche iniziative promosse da enti od organismi non aventi sede sociale nell'ambito della Provincia di Siracusa, che siano finalizzate agli interessi della Provincia Regionale in relazione alle competenze previste dalla L.R. n. 9 del 6/3/1986.

Art. 6

Al fine di utilizzare razionalmente le risorse finanziarie disponibili e di predisporre in tempo utile il calendario delle manifestazioni, gli interessati dovranno inoltrare alla Provincia, a firma dei propri legali rappresentanti, entro i termini previsti dal successivo art. 8, istanza corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto relativo:

- b) relazione illustrativa dettagliata sulla manifestazione od iniziativa con la indicazione dell'esatto periodo di svolgimento e del preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi della L. n. 15 del 4/1/1968, con la quale si attesti l'entità di altri eventuali contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati;
- d) le associazioni sportive devono inoltre indicare l'impianto sportivo od il tracciato in cui dovrà essere svolta la manifestazione, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata dalle competenti autorità sportive e di pubblica sicurezza.

Art. 7

In tutte le iniziative che si intendono realizzare con il contributo della Provincia deve essere evidenziata tale partecipazione, pena la revoca del contributo medesimo.

Art. 8

L'intervento finanziario della Provincia avverrà in relazione alle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, tenendo conto:

- a) della struttura organizzativa del richiedente;
- b) dell'interesse pubblico e del valore culturale, artistico e sociale della manifestazione o iniziativa proposta e del prevedibile "ritorno" sullo sviluppo della Provincia.

Le richieste di contributo di cui agli artt. 2, 4 e 10 vanno presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione annuale la Giunta Provinciale formula, sentito il parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, il piano delle richieste ammesse ed il relativo importo di ogni singola manifestazione, iniziativa od attività.

Tale piano sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia per giorni cinque consecutivi.

Entro tale termine chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e la Giunta, con proprio atto formale, nei successivi dieci giorni provvederà all'approvazione definitiva del piano decidendo motivatamente anche sulle stesse.

Il piano programmatico della Giunta non può eccedere l'80% delle previsioni di spesa delle somme iscritte in bilancio. Sono infatti ammesse eventuali deroghe al piano da finanziarsi con l'ulteriore 20%.

I relativi atti deliberativi sono adottati dalla Giunta previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

Art. 9

Della entità del contributo concesso sarà data comunicazione al richiedente entro i trenta giorni successivi alla data di esecutività della delibera di approvazione del piano o della singola iniziativa.

Analoga comunicazione va, altresì, data nel caso di istanze non ammesse a contributo.

Art. 10

Nel caso di richiesta di contributo a sostegno della attività annuale svolta, le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti, oltre a quelli indicati ai punti a) e c) dell'art. 6.

- a) bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, dell'anno in corso alla data di richiesta del contributo;
- b) conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui si è presentata l'istanza;
- c) relazione dettagliata sulla attività sociale svolta.

Art. 11

All'effettivo pagamento del contributo sarà provveduto a consuntivo e previa presentazione di rendiconto documentato con le singole pezze giustificative regolarizzate nei modi previsti dalla legislazione vigente, da approvarsi con deliberazione della Giunta Provinciale.

Il pagamento del contributo resta in ogni caso subordinato all'accertamento da parte del competente ufficio (divisione etc.) dell'avvenuto svolgimento della manifestazione od attività per il sostegno della quale si è richiesto il contributo medesimo.

Art. 12

Il contributo non potrà in alcun caso superare il 50% dei costi effettivamente sopportati dai richiedenti.

La misura del contributo non potrà, sommata a quella dei contributi eventualmente concessi da altri enti o privati od entrate diverse, superare l'80% delle spese necessarie alla realizzazione delle manifestazioni proposte.

Art. 13

Ferma restando la responsabilità dei richiedenti sulla organizzazione e gestione delle attività per la quale è richiesto il contributo, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Art. 14

Per tutto quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle eventuali vigenti norme di legge nazionali e regionali.

Art. 15

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge.

Art. 16

(disposizione transitoria)

Per le eventuali istanze pervenute o che perverranno fino alla data di entrata in vigore del presente, valgono le norme stabilite nei precedenti articoli con la sola esclusione del termine assegnato per la presentazione dell'istanza che viene determinato in giorni trenta dalla entrata in vigore medesima.

Dalla superiore data di presentazione dell'istanza decorrono tutti gli altri termini indicati nei precedenti articoli.

Note

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 5 del 28/02/1992 e 35 dell'1/8/1992, vistrate dalla C.P.C. con provv. Nn. 9278/27071 del 1/9/1992.

E' stato pubblicato all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 6/9/1992 al 20/09/1992.

E' entrato in vigore, ai sensi dell'art. 15 dello stesso, il 21/09/1992.